POS E REGISTRATORI COLLEGATI DAL 5 MARZO

Dal 5 marzo 2026 sarà attiva la procedura di collegamento logico tra POS e registratori, con possibilità di utilizzare un unico dispositivo POS per incassi riconducibili a più attività, comprese quelle esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino elettronico.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una dettagliata guida all'adempimento, allegata alla presente circolare.

Nel contempo, con la risposta ad interpello n. 44/E, pubblicata il 20 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha formalizzato alcune delle indicazioni ritraibili dalla guida operativa sul collegamento logico tra Pos e Rt (registratori telematici) da realizzarsi al momento di messa a disposizione della soluzione sul portale web "fatture e corrispettivi".

Inoltre, sul punto l'agenzia delle Entrate, nel corso di un convegno, ha anticipato come la specifica funzionalità di collegamento sarà disponibile dal prossimo 5 marzo; l'adempimento potrà essere inoltre effettuato anche dagli intermediari delegati ai servizi del portale fatture e corrispettivi.

Al contrario non potrà esserci delega ai professionisti se si utilizzerà la procedura web semplificata "documento commerciale online".

Tornando alla risposta n. 44/26 i due principi da evidenziare sono i seguenti:

1. ricevere un pagamento elettronico a fronte di una operazione esonerata dal rilascio di un documento commerciale non richiede necessariamente l'attivazione di un Pos dedicato;
2. così come per l'incasso di fatture non è obbligatorio avere uno strumento di pagamento ad hoc.

L'interpello sottoposto all'Agenzia ha riguardato in dettaglio il caso, applicabile a tante altre situazioni, di un gestore di centri ricreativi con attività diversificate e sottoposte a regimi documentali diversi: gli incassi delle attività di bowling sono regolati dalla biglietteria Siae;

quelli da bar e ristorante richiedono il rilascio di uno scontrino elettronico; le attività di sala giochi sono invece escluse dall'obbligo di certificazione fiscale.

Le uniche transazioni che impongono, per obbligo di legge, la certificazione fiscale e, di conseguenza, il collegamento logico con un Pos in caso di pagamenti elettronici, sono quelle di bar e ristorazione.

L'esercente può comunque avvalersi di un medesimo Pos per gli incassi derivanti dalle molteplici attività, comprese quelle escluse: oltre al necessario collegamento logico, in fase di emissione del documento commerciale per le vendite soggette a tale obbligo, è sufficiente registrare correttamente le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare, nonché la corretta aliquota IVA applicabile (IVA 22%, IVA 10%, IVA 4%, Esente, Non soggetto quest'ultimo con codice N2.2).

Alla luce dei chiarimenti resi dalle Entrate, l'esercente potrebbe comunque decidere di avvalersi di Pos dedicati esclusivamente all'incasso di fatture oppure di corrispettivi "esonerati", e cioè quelli da distributori automatici, vending machine, cessione di carburanti e ricarica di veicoli elettrici, così come per tutte le attività esonerate, ad esempio per tabacchi e vendite a distanza. In tal caso si dovrà prestare poi molta attenzione al momento del pagamento.

Valga il seguente esempio:
Bar-Tabacheria ha installato due Pos, uno dedicato ai tabacchi ed uno dedicato al bar. Al momento del pagamento il cliente che paga unitamente "colazione" e "tabacchi" dovrà necessariamente eseguire due distinti pagamenti: uno sul Pos dedicato al Bar ed un altro pagamento sul Pos dedicato ai tabacchi.
Ovviamente ciò costituisce una complicazione di tipo commerciale.

La riserva di utilizzo del Pos per incassi da attività esonerate o escluse non richiede di realizzare il collegamento logico: tuttavia, laddove l'operatore scegliesse volontariamente, anche per le attività esonerate, di emettere un documento commerciale con codice natura Iva N.2.2, i Pos utilizzati per tali transazioni dovranno comunque essere collegati al Registratore di Cassa di riferimento.
Situazione questa che si verifica frequentemente, ad esempio, nelle ipotesi di vendita attraverso i canali del commercio elettronico.

Diviene quindi essenziale monitorare, lato contribuente, l'eventuale utilizzo promiscuo del Pos quando abilitato cioè a ricevere pagamenti non solo a fronte di operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale, e in quanto tali memorizzate e trasmesse telematicamente con cadenza giornaliera al fisco, ma anche per quelle esonerate o documentate con fattura elettronica.

Questa analisi preventiva risulta funzionale alla corretta associazione logica degli strumenti di pagamento elettronico con quelli di certificazione delle vendite.

Come si può intuire la tesi dell'Agenzia delle Entrate è molto permissiva ma risulta determinante tenere ben divise le singole operazioni al fine di essere registrate correttamente in contabilità ed ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA.

Cordialmente.

Roma, 28 febbraio 2026

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA